



## Commissione di tutela della DOC

### Direttive della Commissione di ricorso dei vini DOC

(del 21 aprile 2010)

#### Art. 1 Competenze

La Commissione di ricorso delibera alla presenza di 3 membri scelti, di regola, in seno al Consiglio dell'Ordine sui ricorsi contro le decisioni della Commissione di degustazione.

#### Art. 2 Organizzazione

La Commissione designa al suo interno il membro preposto ad allestire il rapporto relativo all'esito della degustazione e a comunicarlo all'IVVT. Nessun membro direttamente interessato all'oggetto del ricorso può essere designato nella Commissione.

#### Art. 3 Prelevamento campioni

La Commissione fa capo ai campioni prelevati all'intenzione della Commissione di degustazione conformemente all'art. 3 delle Direttive riguardanti detta Commissione.

#### Art. 4 Degustazione

- 1) I vini sono presentati in modo anonimo. Ogni vino è contrassegnato da un numero.
- 2) Di regola, durante la degustazione sono presentati anche dei vini testimonio rappresentativi che servono da base per l'apprezzamento.

#### Art. 5 Apprezzamento

- 1) Ogni membro qualifica i vini come segue:
  - ammesso;
  - non ammesso;
  - ammesso con richiamo.
- 2) I giudizi sono espressi in forma scritta su apposite schede da consegnare al membro preposto a redigere, dopo lo spoglio, il rapporto relativo all'esito della degustazione.
- 3) I nomi delle ragioni sociali non sono comunicati alla Commissione.

#### Art. 6 Esito

- 1) Il giudizio su un vino "non ammesso" o "ammesso con richiamo" è confermato, e quindi il ricorso respinto, se la maggioranza della Commissione reputa lo stesso di qualità insufficiente, rispettivamente contraddistinto da lievi imperfezioni non pregiudizievoli per la commercializzazione.
- 2) Un vino "non ammesso" o "ammesso con richiamo" è qualificato come "ammesso", e quindi il ricorso accolto, se la maggioranza della Commissione reputa che lo stesso sia privo di difetti e commerciabile.
- 3) Un vino "non ammesso" è qualificato come "ammesso con richiamo", e quindi il ricorso parzialmente accolto, se la maggioranza della Commissione reputa che lo stesso presenti lievi imperfezioni non pregiudizievoli per la commercializzazione.

#### Art. 7 Analisi

- 1) Se del caso, la Commissione può richiedere delle analisi da effettuarsi presso il Laboratorio cantonale.
- 2) Le relative spese sono a carico dell'azienda o ragione sociale.

#### Art. 8 Comunicazioni

La Commissione comunica i risultati della degustazione all'IVVT entro un termine di 3 giorni. Quest'ultima intima la decisione ai ricorrenti.

#### Art. 9 Tassa di giudizio

Per ogni campione per il quale il ricorso è respinto è prevista una tassa di giudizio di fr. 50.--.

#### Art. 10 Ricorsi

Contro la decisione dell'IVVT è dato ricorso al Consiglio di Stato, conformemente all'art. 21 del Regolamento concernente l'attribuzione della DOC ai vini ticinesi, del 23 novembre 2004.

#### Art. 11 Disposizioni finali

Le presenti direttive della Commissione di degustazione della DOC sono state adottate dall'Assemblea dei delegati in data 21 aprile 2010.

#### Interprofessione della vite e del vino ticinese (IVVT)

Il Presidente  
Adriano Petrali

Il Direttore  
Francesco Tettamanti